

Il Codice della Crisi d'Impresa e  
dell'Insolvenza:  
le novità in materia di principi e  
strumenti

Il «piano di ristrutturazione soggetto a  
omologazione»  
(artt. 64-bis, 64-ter, 64-quater CCI)

Prof. Dr. Gianluca Risaliti

www.osservatorio\_cci.org

# Sommario



- Il perimetro normativo di riferimento
- Le norme del CCI che contengono richiami allo strumento
- Le norme richiamate dall'art. 64-bis (e quelle non richiamate)
- Titolo IV – Capo I-bis: versione definitiva *vs* schema di decreto legislativo
- Le caratteristiche principali del nuovo «strumento»
- La domanda: soggetti legittimati, oggetto e forma e contenuto
- I riflessi della presentazione della domanda
- La votazione: modalità di espressione del voto, maggioranze, formalizzazione del voto
- Il voto nel caso dei creditori prelatizi
- I possibili sbocchi in base all'esito del voto
- Bibliografia essenziale

Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi	Capo I – Accordi	Sezione I – Piano attestato di risanamento	56
		Sezione II – Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria (...)	57-64
	Capo I <i>bis</i> – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione		64 <i>bis</i> -64 <i>quater</i>
	Capo II – Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	Sezione I – Disposizioni di carattere generale	65-66
		Sezione II – Ristrutturazione dei debiti del consumatore	67-73
		Sezione III – Concordato minore	74-83
	Capo III – Concordato preventivo	Sezione I – Finalità e contenuti del concordato	84-91
		Sezione II – Organi e amministrazione	92-93
		Sezione III – Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo	94-102
		Sezione IV – Provvedimenti immediati	103-106
		Sezione V – Voto nel concordato preventivo	107-111
		Sezione VI – Omologazione del concordato preventivo	112-120
		Sezione VI <i>bis</i> – Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	120 <i>bis</i> -120 <i>quinquies</i>



**Art. 64-*bis***  
Piano di  
ristrutturazione  
soggetto a  
omologazione

**Art. 64-*ter***  
Mancata approvazione  
di tutte le classi

**Art. 64-*quater***  
Conversione del piano  
di ristrutturazione  
soggetto a  
omologazione in  
concordato preventivo

La disciplina deve essere tuttavia valutata alla luce dei richiami a questo strumento contenuti in altre norme del CCI e ai richiami ad altre norme contenuti, in specie, nell'art. 64-*bis*

Titolo	Capo	Sezione	Art.	Rubrica
<b>Titolo I (Disposizioni generali), Capo II (Principi generali), Sezione II (Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedura)</b>				
I	II	II	6, c. 1, lett. b)	Preeducibilità dei crediti
<b>Titolo II (Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazione per la anticipata emersione della crisi), Capo I (Composizione negoziata della crisi)</b>				
II	I	-	24, c. 1	Conservazione degli effetti
<b>Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), Capo IV (Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), Sezione II (Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale)</b>				
III	IV	II	44, c. 1	Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione
III	IV	II	45, c. 1	Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
III	IV	II	48, c. 5-6	Procedimento di omologazione
III	IV	II	51, c. 1	Impugnazioni
III	IV	II	52. c. 1	Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano e degli accordi
<b>Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), Capo IV (Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) Sezione III (Misure cautelari e protettive)</b>				
III	IV	III	54, c. 1	Misure cautelari e protettive
III	IV	III	55	Procedimento
<b>Titolo V (Liquidazione giudiziale) Capo I - Imprenditori individuali e società Sezione IV - Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievole ai creditori</b>				
V	I	IV	166, c. 3, lett. e)	Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Titolo	Capo	Sezione	Art.	Rubrica
<b>Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), Capo IV (Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), Sezione I (Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale)</b>				
III	IV	I	39, c. 1-2	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
<b>Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), Capo IV (Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), Sezione II (Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale)</b>				
III	IV	II	40	Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
III	IV	II	44, c. 1	Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione
III	IV	II	46, c. 4-5	Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
III	IV	II	47, c. 2, lett. c-d	Apertura del concordato preventivo
III	IV	II	48, c. 1-3	Procedimento di omologazione
<b>Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo III (Concordato preventivo), Sezione I (Finalità e contenuti del concordato preventivo)</b>				
IV	III	I	84, c. 8	Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano
IV	III	I	85	Suddivisione dei creditori in classi – NON RICHIAMATO
IV	III	I	86	Moratoria nel concordato in continuità – NON RICHIAMATO
IV	III	I	87, c. 1-2	Contenuto del piano concordatario
IV	III	I	88	Trattamento dei crediti tributari e contributivi – NON RICHIAMATO
IV	III	I	89	Riduzione del capitale delle società in crisi
IV	III	I	90	Proposte concorrenti
IV	III	I	91	Offerte concorrenti

Titolo	Capo	Sezione	Art.	Rubrica
<b>Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo III (Concordato preventivo), Sezione II (Organi e amministrazione)</b>				
IV	III	II	92	Commissario giudiziale
IV	III	II	93	Pubblicità del decreto
<b>Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo III (Concordato preventivo), Sezione III (Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo)</b>				
IV	III	III	94	Effetti della presentazione della domanda di concordato – NON RICHIAMATO
IV	III	III	94-bis	Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale
IV	III	III	95	Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
IV	III	III	96	Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
IV	III	III	97	Contratti pendenti
IV	III	III	98	Predeuzioni nel concordato preventivo
IV	III	III	99	Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
IV	III	III	100	Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi – NON RICHIAMATO
IV	III	III	101	Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
IV	III	III	102	Finanziamenti prededucibili dei soci
<b>Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo III (Concordato preventivo), Sezione IV (Provvedimenti immediati)</b>				
IV	III	IV	103	Scritture contabili
IV	III	IV	104	Convocazione dei creditori
IV	III	IV	105	Operazioni e relazioni del commissario
IV	III	IV	106	Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

Titolo	Capo	Sezione	Art.	Rubrica
<b>Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo III (Concordato preventivo), Sezione V (Voto nel concordato preventivo)</b>				
IV	III	V	107	Voto dei creditori
IV	III	V	108	Ammissione provvisoria dei crediti contestati
IV	III	V	109, c. 2, 4, 6, 7	Maggioranza per l'approvazione del concordato
IV	III	V	110	Adesioni alla proposta
IV	III	V	111	Mancata approvazione del concordato)
<b>Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo III (Concordato preventivo), Sezione VI (Omologazione del concordato)</b>				
IV	III	VI	112	Giudizio di omologazione – NON RICHIAMATO
IV	III	VI	113	Chiusura della procedura
IV	III	VI	114	Cessione dei beni – NON RICHIAMATO
IV	III	VI	115	Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
IV	III	VI	116	Trasformazione, fusione o scissione
IV	III	VI	117	Effetti del concordato per i creditori
IV	III	VI	118	Esecuzione del concordato
IV	III	VI	119	Risoluzione del concordato
IV	III	VI	120	Annullamento del concordato
<b>Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo I (Imprenditori individuali e società), Sezione II (Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore)</b>				
V	I	II	145	Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (richiamato per mezzo dell'art. 96)

Titolo	Capo	Sezione	Art.	Rubrica
<b>Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo I (Imprenditori individuali e società), Sezione II (Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori)</b>				
V	I	III	153	Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	154	Crediti pecuniari (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	155	Compensazione (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	156	Crediti infruttiferi (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	157	Obbligazioni e altri titoli di debito (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	158	Crediti non pecuniari (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	159	Rendita perpetua e rendita vitalizia (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	160	Creditore di più coobbligati solidali (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	161	Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatti (richiamato per mezzo dell'art. 96)
V	I	III	162	Coobbligati o fideiussore con diritto di garanzia (richiamato per mezzo dell'art. 96)

*Ove applicabile si dovrà tuttavia tener conto anche della disciplina in materia di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società contenuta negli articoli 120bis-120quinquies*

## Art. 64-bis: Versione definitiva

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione **l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)** e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile **e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione**, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.
2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, **anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)**. Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.
3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

## Art. 64-bis: Schema D.lgs.

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione **il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori**, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.
2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40. Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.
3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

## Art. 64-bis: Versione definitiva

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.
6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

## Art. 64-bis: Schema D.lgs.

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.
6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

## Art. 64-bis: Versione definitiva

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, **commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111**. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. **I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.**

## Art. 64-bis: Schema D.lgs.

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, **commi 5, 6 e 7, 110 e 111**. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

## Art. 64-bis: Versione definitiva

8. Il tribunale omologa **con sentenza** il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli **48, commi 1, 2 e 3, 84, comma 8, 87, commi 1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102**, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114. **Ai giudizi di reclamo si applicano gli articoli 51,52 e 53.**

## Art. 64-bis: Schema D.lgs.

8. Il tribunale omologa il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. **Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo, se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile.**
9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli **84, comma 5, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102**, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114.

## Art. 64-ter: Versione definitiva

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64 -quater, si applica l'articolo 111.

## Art. 64-quater: Versione definitiva

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.
2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.
4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, **comma 2**, lett. c) , nonché il capo III del titolo IV del presente codice.
5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo **può modificarla** chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto

## Art. 64-ter: Schema D.lgs.

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione. Il debitore può altresì modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo il provvedimento di cui all'art. 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 107, comma 4.
2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.
4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, **comma 1**, lett. c) , nonché il capo III del titolo IV del presente codice.
5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificare la domanda chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.

## In cosa consiste?

In una proposta caratterizzata dalla obbligatoria suddivisione in classi (sempre secondo il criterio della omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici) e nella possibilità di distribuire il valore generato dal piano in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. e all'ordine della causa di prelazione. In deroga quindi all'APR e RPR. È necessaria però l'approvazione di tutte le classi.

## Qual è l'origine?

Nella versione definitiva della Relazione illustrativa del D.lgs. 83/2022, si osserva che con questo nuovo strumento di regolazione della crisi/insolvenza, in attuazione della «Direttiva Insolvency», si è voluto dare risposta all'interrogativo di quale debba essere il contenuto del piano quando il debitore ipotizza di ottenere l'unanimità delle classi.

## Rispetto agli altri strumenti?

I primi commentatori hanno collocato il P.R.O. in una posizione intermedia tra il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione a efficacia estesa. In realtà, è preferibile ritenere che si tratti di una ulteriore declinazione del concordato preventivo (previsione del GD, votazione creditori, effetti esdebitatori nei confronti dei creditori dissenzienti)

## Liquidazione o continuità aziendale?

Dai richiami presenti nello schema di D.lgs. ad altre norme del concordato e da quelli non presenti (in specie quello all'art. 114) i primi commentatori avevano escluso l'ipotesi di un P.R.O. liquidatorio. I richiami, prima assenti, all'art. 84, c. 8 e all'art. 87, c.1-2, possono però indurre a una diversa chiave di lettura.

? Chi può presentare la domanda?



*l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza*



La formulazione della norma è cambiata: prima si faceva riferimento al «debitore»

? Quale la possibile proposta?



*Proposta di distribuzione del valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione della cause legittime di prelazione. Con eccezione dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c. che devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione*



### Puntualizzazioni

- Per la struttura del piano occorre considerare il richiamo all'art. 87, c. 1-2
- Obbligatoria formazione della classi. All'interno parità di trattamento, ma libertà nella distribuzione del valore generato dal piano (No APR/RPR)
- Cosa si intende per «valore generato dal piano»?
- Non è richiamato l'art. 84, comma 5 (soddisfazione non integrale creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca)
- Non è richiamato l'art. 86 (Moratoria nel concordato in continuità)
- Non è richiamato l'art. 88 (Trattamento di crediti tributari e contributivi)

### Ci sono dei limiti?

1. I crediti ex art. 2751-bis/1 c.c. devono essere soddisfatti per intero ed entro 30 giorni dall'omologazione
2. Tutte le classi devono esprimersi favorevolmente (non è previsto il *cross class cram down*)
3. Ciascuno dei creditori è legittimato a sottoporre al tribunale, mediante l'opposizione all'omologazione, un test di convenienza, che, se non superato impedisce l'omologazione

si



## La forma della domanda



La domanda è presentata nelle forme dell'art. 40, anche con accesso ai sensi dell'art. 44, comma 1



Quindi può trattarsi di una domanda «definitiva» o di una domanda «con riserva»



## Il contenuto della domanda



Con il ricorso il debitore deposita:


- 1 la proposta
- 2 il piano (art. 87, c. 1-2)
- 3 i documenti di cui all'art. 39, c. 1-2
- 4 l'attestazione del professionista indipendente



L'attestazione riguarda soltanto la **veridicità dei dati** e la **fattibilità del piano**, non anche, quindi, la «terza» attestazione prevista per i piani in continuità aziendale, oggi declinata in modo diverso dall'art. 186-bis l.f. nell'art. 87, c. 3, CCI (attestazione che «*il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano*»).

Vedi slide  
17

Vedi slide  
18






## Il contenuto del «piano»: richiamo all'art. 87, c. 1-2

- A. l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- B. una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
- C. il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- D. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- E. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- F. ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- G. gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- H. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;**
- I. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- L. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
- M. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- N. le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- O. le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- P. l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.



## I documenti di cui all'art. 39, c. 1-2

- Scritture contabili e fiscali obbligatorie
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi (per l'intera vita dell'impresa se inferiore)
- Dichiarazioni Irap degli ultimi tre esercizi
- Dichiarazioni Iva degli ultimi tre esercizi
- Bilanci degli ultimi tre esercizi
- Relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
- Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
- Idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi per premi assicurativi
- Elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- Elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto
- Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, c. 2, compiuti nel quinquennio anteriore




## Modalità di espressione del voto

Il voto si esprime con modalità telematiche, nelle forme e nei termini stabiliti dall'**art. 107**, cui l'art. 64-bis, c. 7, integralmente richiama. È quindi fissata, con il decreto di cui al 4 c. dell'art. 64-bis la data iniziale e finale entro la quale i creditori legittimati a farlo potranno esprimere il proprio voto, secondo la ritualità prevista nella norma richiamata.

## Crediti contestati?

Nel caso di crediti contestati valgono, ai fini dell'ammissione provvisoria al voto, le regole stabilite nell'**art. 108**, anche in questo caso integralmente richiamato dall'art. 64-bis, c. 7.



## Maggioranza nelle singole classi

L'art. 64-bis, c. 7, replicando il c. 5 dell'art. 109, prevede che nella classe la proposta è approvata:

1. se è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (i.e: **50,00% + 1 centesimo** dei crediti); oppure,
2. se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe (i.e.: **33,33% + 1 centesimo** dei crediti).

## Creditori ammessi al voto

- ❖ I creditori chirografari e i postergati (ex art. 120-ter) votano per intero;
- ❖ I creditori prelatizi non votano (e quindi non sono inclusi in classi) se è prevista la loro soddisfazione per intero, in denari ed entro 180 giorni dall'omologazione (30 giorni nel caso di crediti ex art. 2751-bis n. 1, c.c.), altrimenti votano per l'intero e per la parte incapiente sono inseriti in una distinta classe;
- ❖ Non è prevista la rinuncia al privilegio ai fini del voto

Creditore munito di diritto di prelazione

Escluso dal voto

Quando, congiuntamente:

- è soddisfatto integralmente,
- mediante pagamento in denaro,
- entro 180 giorni dall'omologazione (termine ridotto a 30 giorni per i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.), e purché, nel caso di crediti ipotecari o pignoratizi, la garanzia reale che assiste il credito resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

Ammesso al voto

Quando, anche in presenza delle altre condizioni:

- non è soddisfatto integralmente;
- è soddisfatto (se pur integralmente) non con pagamento in denaro;
- è soddisfatto oltre il termine di 180 giorni dall'omologazione;
- nel caso di crediti ipotecari e pignoratizi, la garanzia reale, pur in presenza delle altre condizioni, non resta tale fino alla liquidazione del bene su cui insiste

**In assenza delle condizioni previste, il creditore prelatizio, pertanto, vota e, per la parte incapiente, è inserito in una classe distinta.**

## Esempio

Caso	Oggetto proposta	Voto	N° classi
Credito ipotecario: 100 Valore di liquidazione del bene gravato da ipoteca: 30	Pagamento di 100, in denaro, entro 180 giorni dall'omologa	Escluso	-

## Esempio

Caso	Oggetto proposta	Voto	N° classi
Credito ipotecario: 100 Valore di liquidazione del bene gravato da ipoteca: 30	Pagamento di 100, in denaro, entro 200 giorni dall'omologa	Ammesso per 100	1

## Esempio

Caso	Oggetto proposta	Voto	N° classi
Credito ipotecario: 100 Valore di liquidazione del bene gravato da ipoteca: 30	Pagamento di 30, in via ipotecaria, entro 150 giorni e 70, come chirografario, in denaro, entro 250 giorni dall'omologa	Ammesso per 30+70	2

## Esempio

Caso	Oggetto proposta	Voto	N° classi
Credito ipotecario: 100 Valore di liquidazione del bene gravato da ipoteca: 50	Pagamento di 40, in via ipotecaria, entro 150 giorni e 60, come chirografario, in denaro, entro 250 giorni dall'omologa	Ammesso per 40+60	2

*In questo modo risultano superati, sia il principio secondo il quale, nel caso di incapienza del valore di liquidazione del bene oggetto di garanzia, il creditore prelatizio vota solo per la parte incapiente degradata a chirografo, sia, nel caso di soddisfacimento integrale ma diluito nel tempo, di crediti assistiti da cause di prelazione, la questione del riconoscimento del voto limitatamente al cd. «danno da dilazione» (secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali)*

Il P.R.O. è approvato se la maggioranza – con una delle due possibilità previste – è raggiunta in **tutte** le classi. Il Commissario giudiziale darà atto dell'esito della votazione nelle forme e nei termini previsti dall'**art. 110** e, nel caso di mancato raggiungimento delle maggioranze, opererà in conformità all'**art. 111** (norme entrambe integralmente richiamate dal c. 9 dell'art. 64-bis). Non si applica, non essendo richiamato, il c. 2 dell'art. 112.

Approvazione in tutte le classi?

Si

Il tribunale, con sentenza, omologa il piano di ristrutturazione (art. 64-bis, c. 8)

Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il «difetto di convenienza» della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale (**Cram down**)

No

Nei **15 giorni** successivi al deposito della relazione del CG di cui all'art. 110

Il debitore può, se ritiene di aver ottenuto l'approvazione di tutte le classi, chiedere al tribunale di verificare l'esito della votazione ed omologare il piano (art. 64-ter, c. 1)

Il debitore può, in luogo della richiesta di cui all'art. 64-ter, c. 1, modificare la domanda formulando una proposta di concordato, chiedendo al tribunale di pronunciare il decreto previsto dall'art. 47 (art. 64-quater, c. 1)

Decorso il termine di quindici giorni senza che il debitore abbia avanzato la richiesta di cui all'art. 64-ter, c. 1 oppure abbia modificato la domanda ai sensi dell'art. 64-quater, c. 1, si applica l'**art. 111**

- Il debitore può precedere in questo modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 107, c. 4 e in generale in ogni momento ai sensi dell'art. 64-quater, c. 2
- I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà
- La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata presso il registro delle imprese

### Pubblicazioni basate sullo schema di decreto legislativo del 17 marzo 2022

- BOZZA G., *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, in «www.dirittodellacrisi.it», 7 giugno 2022
- FABIANI M., *L'avvio del codice della crisi*, in in «www.dirittodellacrisi.it», 5 maggio 2022
- PLATANIA F., *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologa*, in «www.ilfallimentarista.it», Focus del 12 aprile 2022

### Pubblicazioni successive alla entrata in vigore del D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

- AMBROSINI S., *Piano di ristrutturazione omologato (parte prima): presupposti, requisiti, ambito di applicazione, gestione dell'impresa e una (non lieve) criticità*, in «Ristrutturazioni Aziendali», 19 agosto 2022
- BONFATTI S., *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, in «www.dirittodellacrisi.it», 15 agosto 2022
- D'ATTORRE G., *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, seconda edizione, Giappichelli, 2022
- FABIANI M., PAGNI I., *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, in «Il fallimento», n. 8-9, 2022, pp. 1025-1036
- LAMANNA F., *Il codice della crisi dopo il secondo decreto correttivo*, Giuffrè, Milano, 2022
- PANZANI L., *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, in «Ristrutturazioni aziendali», 26 agosto 2022